

Codice A19020

D.D. 28 maggio 2015, n. 328

L.R. 1/2009 smi, art. 34 bis. Istanza di ammissione al corso di formazione teorica per conseguire l'abilitazione professionale di Acconciatore. Signor ZAINO Rocco.

L.R. 1/2009 smi, art. 34 bis. Istanza di ammissione al corso di formazione teorica per conseguire l'abilitazione professionale di Acconciatore. Signor ZAINO Rocco.

Vista la Legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 smi (Testo unico in materia di artigianato);
visto l'articolo 18 della Legge regionale n. 5 del 23 aprile 2013 (Modifiche della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 Testo unico in materia di artigianato e della legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1. Disciplina dell'attività di estetista) che ha introdotto l'articolo 34 bis nella l.r. 1/2009 dettante disposizioni sull'accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione all'esame e al corso di formazione per l'attività di estetista e di acconciatore;

visto l'articolo 34 bis al comma 2 stabilisce, ai fini dell'ammissione all'esame tecnico-pratico e al corso di formazione teorica di cui all'articolo 3 della l. 174/2005, che la struttura regionale competente per materia accerti, attesti e determini il periodo di inserimento nonché il rapporto di apprendistato presso una impresa di acconciatura;

vista la Legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore) in particolare:

l'articolo 3 Abilitazione professionale

l'articolo 6 Norme transitorie, al comma 2 recita *“I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo o per donna, assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 3.”*;

l'articolo 7 Termine di applicazione della legislazione vigente recita *“La legge 14 febbraio 1963, n. 161, la legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e la legge 29 ottobre 1984, n. 735, in quanto compatibili con la presente legge, continuano ad avere applicazione fino alla data indicata dalle leggi regionali adottate sulla base dei principi recati dalla presente legge.”*;

vista la Determinazione DB 1600 n. 181 del 16 marzo 2013 avente oggetto “L.R. 1/2009 smi, art. 34 bis. Accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione all'esame e al corso di formazione per l'attività di estetista e di acconciatore. Approvazione modulistica.”;

considerato che:

entro il 31 gennaio 2009 sono state predisposte le prove standard da utilizzare per gli esami di abilitazione alla professione di Acconciatore al termine dei corsi di 600 ore e di 300 ore, istituiti con appositi atti regionali della direzione competente alla Formazione;

ai requisiti maturati entro il 31 gennaio 2009 si applica la disciplina prevista dalla Legge n. 161/1963 come risulta dagli articoli 6 e 7 della Legge 174/2005 e dai pareri in argomento del Ministero dello Sviluppo economico in data 27 ottobre 2014 (Prot. n. 188379) e 20 novembre 2014 (Prot. n. 205832);

vista la domanda del Signor ZAINO Rocco inoltrata alla Direzione Competitività del Sistema Regionale in data 27.05.2015 (Prot. 8359/A19020) volta a ottenere l'accertamento del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione al corso di formazione teorica di cui all'articolo 3 comma 1 lettera b) della l. 174/2005;

con suddetta istanza il Signor ZAINO Rocco dichiarava di aver conseguita la qualificazione professionale di acconciatore avendo seguito regolare corso di apprendistato ed ottenuta la

qualificazione ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e delle norme applicative prevista nei contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate, presso l'impresa esercente l'attività di acconciatore Ditta AGOSTA Salvatore (REA TO 759153) da 01/10/2002 a 31/07/2007;

considerato che:

il signor ZAINO Rocco risulta in possesso della qualifica professionale di acconciatore secondo le disposizioni normative di cui alla previgente Legge n. 161/1963 ai sensi degli articoli 6 comma 2 e articolo 7 della legge 174/2005;

l'esito dell'istruttoria sulla domanda presentata, esperita sotto il profilo della ricevibilità, della ammissibilità e del merito, ha dato esito favorevole;

dato atto che la scheda istruttoria e la documentazione relativa all'istanza in oggetto sono presso la Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Promozione, Sviluppo e Disciplina dell'artigianato;

IL DIRETTORE

visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

visto l'art. 95 dello Statuto regionale;

vista la Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale;

vista la Legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 Testo unico in materia di artigianato, modificata da l.r. 30/2009, l.r. 38/2009, l.r. 10/2011, l.r. 5/2013;

vista la Legge 14 febbraio 1963, n. 161 Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini;

vista la Legge n. 174/2005 Disciplina dell'attività di acconciatore;

determina

per le motivazioni espresse in premessa, che qui sostanzialmente ed integralmente si richiamano:

di prendere atto che il Signor ZAINO Rocco (omissis) è qualificato acconciatore ed equiparato ai soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 3 della la Legge n. 174/2005.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

La presente determinazione è pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.r. n. 22/2010, nonché sul sito ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell'articolo 23, c. 1 lettera a) del D.lgs. n. 33/2013.

Il Direttore Regionale
Giuliana Fenu